REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 78 DEL 12 OTT 2015

OGGETTO: Approvazione del documento di Analisi di Rischio del Punto Vendita carburanti KRI (ex Shell Italia) n. 93.121 di via Brunacci a Venezia.
Proponente: KRI S.p.A. - sede legale viale dell'Oceano Indiano 13, 00144 Roma
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il documento di analisi di rischio dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in via Brunacci – Venezia. Presentato da KRI S.p.A. - sede legale viale dell'Oceano Indiano 13, 00144 Roma

Il documento di "Analisi di rischio di livello 2" e "Relazione tecnica delle attività di campo" è stato presentato dalla ditta Shell Italia S.p.A. (ora KRI S.p.A) in data 20/12/2012 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 11145 del 09/01/2013 integrato dal documento "Analisi di Rischio di livello 2 e Relazione tecnica relativa all'approfondimento del modello concettuale" presentato dalla ditta KRI S.p.A. in data 09/02/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 54774 del 09/02/2015, e dal documento "Revisione 2 dell'Analisi di Rischio" presentato dalla ditta KRI S.p.A. in data 04/08/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 323034 del 06/08/2015.

L'area in questione è stata esclusa dal Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera con il DM n. 144 del 24/04/2013 "*Ridefinizione del perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Venezia (Porto Marghera)*"

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 22/09/2015.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Shell Italia S.p.A (ora KRI S.p.A) ha trasmesso il documento di "Analisi di rischio di livello 2" e "Relazione tecnica delle attività di campo" dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in via Brunacci a Venezia con nota in data 20/12/2012, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot.11145 in data 09/01/2013.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 20/06/2013 la quale ha richiesto l'adempimento di specifiche prescrizioni;

- la ditta KRI S.p.A. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 20/06/2013 in data 09/02/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 54774 del 09/02/2015

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 24/03/2015 la quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni

- la ditta KRI S.p.A. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 24/03/2015 in data 04/08/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 323034 del 06/08/2015.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22/09/2015 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di analisi di Rischio di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA La Legge 426 del 9 dicembre 1998 che ha istituito il Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera;

VISTO Il D.M. del 23 Febbraio 2000 che ha definito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera nel quale era compresa l'area di cui trattasi.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24/04/2013 che ha ridefinito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, dal quale risulta che il sito di cui trattasi è ora esterno a tale perimetrazione;

VISTO l'art. 2 del succitato Decreto che rimette in capo alla Regione del Veneto la competenza per l'approvazione delle necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale "Venezia (Porto Marghera)"

VISTO l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16 aprile 2012 sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque), Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia

VISTI i Protocolli Attuativi redatti ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Accordo di Programma sopra citato

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 03/10/2013 che estende a tutte le aree escluse dal Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera con DM 24/04/2013 i contenuti dell'Accordi di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera del 16/04/2012.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la D.G.R. n. 820 del 05/06/2014 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Benassi l'incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

VISTO il D.D.R. n. 13 del 07/04/2015 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale e della Sezione Progetto Venezia, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci, Dirigente del Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina, l'incarico di Dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia presso il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento di Analisi di Rischio del punto vendita carburanti KRI (ex Shell Italia) n. 93.121 di via Brunacci a Venezia., trasmesso dalla ditta Shell Italia S.p.A. (ora KRI S.p.A) in data 20/12/2012 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 11145 del 09/01/2013, cosi come integrato dal documento "Analisi di Rischio di livello 2 e Relazione tecnica relativa all'approfondimento del modello concettuale" presentato dalla ditta KRI S.p.A. in data 09/02/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 54774 del 09/02/2015, e dal documento "Revisione 2 dell'Analisi di Rischio" trasmesso dalla ditta KRI S.p.A. in data 04/08/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 323034 del 06/08/2015, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 22/09/2015, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 235178 del 03/06/2013 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta KRI S.p.A, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Dott. Alessandro Benassi
Il Dirigente Vicario
Dott. Paolo Campaci

Allegato A decreto
n. 78 del 12 OTT 2015

PAG. 1/3

REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE – TERRITORIALE

Sezione Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

22 settembre 2015

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 367163 del 15 settembre 2015, per il giorno 22 settembre 2015, alle ore 11:30, presso gli uffici del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in via Piave, 140 – Mestre Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia, giusta delega del 16 giugno 2014 prot. 257241 e Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/04/2015 a firma del Direttore ad interim dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Shell Italia S.p.A (ora KRI S.p.a)
Area: Comune di Venezia
Titolo: Punto vendita Shell n. 93.121 - Via Brunacci, Venezia (VE). Lettera di trasmissione, "Analisi di rischio di livello 2" e "Relazione tecnica delle attività di campo".
Trasmesso il 20/12/2012 ed acquisito dalla Direzione Progetto Venezia con prot. 11145 del 09/01/2013.

Integrato da:

Titolo: Punto vendita KRI n. 93.121 (codice KUPIT PV 2244) - via Brunacci, Venezia (VE). Lettera di trasmissione. *"Analisi di Rischio di livello 2" e Relazione tecnica relativa all'approfondimento del modello concettuale".*
Trasmesso il 06/02/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 54774 in data 09/02/2015

Titolo: PV KRI n. 93121 codice Kupit 2244 - via brunacci. Lettera di trasmissione del

documento " Revisione 2 dell'Analisi di Rischio".
Trasmesso il 04/08/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 323034 in data 06/08/2015

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 24/03/2015 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole all'approvazione con prescrizioni.

Il Rappresentante della Regione del Veneto Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Sezione Progetto Venezia chiede alla ditta di effettuare un monitoraggio con durata annuale e frequenza trimestrale. Dovranno essere comunicate da ARPAV le date nelle quali il monitoraggio sarà eseguito, al fine di confermare i risultati delle analisi effettuate sulle acque di falda il 05/05/2015.

Il Rappresentante del Comune di Venezia dott. E. De polignol, chiede ad Arpav di esprimere un parere in merito agli esiti dell'Analisi di Rischio, integrata dalla ditta per i percorsi di esposizione da volatili in ambienti indoor et outdoor, sulla base degli esiti acquisiti con il monitoraggio idrochimico di maggio 2015.

In considerazione della contraddittorietà delle conclusioni a cui è giunta la ditta nel febbraio 2015 e nell'agosto 2015 in merito alla contaminazione della prima falda e relativa messa in sicurezza e bonifica, si ritiene che, ai fini delle determinazioni conclusive sul procedimento in oggetto, sia preliminarmente eseguito l'ulteriore monitoraggio idrochimico e freatimetrico proposto dalla ditta sull'intera rete di campionamento presente in sito, in contraddittorio con ARPAV.

Il Rappresentante, ARPAV L. Mason, osserva che:
La ditta ha provveduto all'integrazione dell'Analisi di Rischio, considerando attivo il percorso d'inalazione vapori outdoor e indoor derivanti dalla sostanze contenute nelle acque di prima falda, considerando come bersaglio i lavoratori.
I risultati dell'elaborazione condotta mostrano che le concentrazioni rilevate nel maggio 2015 nelle acque sotterranee della prima falda sono inferiori ai valori di CSR calcolati.
Confrontando invece le CSR anche con i valori delle campagne analitiche precedenti, si riscontrano alcuni superamenti dei limiti di tabella 2 allegato 5 alla parte IV titolo V del D.lgs 152/2006.
Si ritiene utile prevedere un ulteriore monitoraggio dei livelli di falda e delle caratteristiche chimiche della stessa da effettuarsi per almeno un anno con frequenza trimestrale, al fine di verificare e confermare quanto riscontrato nell'ultima campagna di maggio 2015. La rete di monitoraggio attuale dovrà essere integrata con una ulteriore coppia di piezometri da realizzarsi nel riporto e in prima falda al limite di proprietà e a valle idrogeologica del sito.

La ditta indica come limite (CSC) per l'MtBE il valore di 40 µg/L anziché 10 µg/L, diversamente da quanto indicato nel documento di ISS del 2006. Si pone la questione all'Ente procedente di quale limite considerare nell'ottica di applicazione omogenea delle CSC, anche alla luce di recenti sentenze da parte dei tribunali amministrativi.

Il Presidente precisa che il valore di CSC è pari a 40 µg/L per l'MTBE nelle acque di falda come indicato dal D.M. 31/2015.

Il Rappresentante della Città metropolitana, Geom. P. Ciuffi condivide quanto espresso dal Rappresentante di ARPAV e della Regione in merito al piano di monitoraggio che la ditta dovrà eseguire.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile l'Analisi di Rischio e prescrive altresì di:

1. la ditta dovrà effettuare in contraddittorio con ARPAV un monitoraggio dei livelli di

falda e delle caratteristiche chimiche della stessa con durata di un anno con campagne di misura trimestrali, al fine di verificare e confermare quanto riscontrato nell'ultima campagna analitica di maggio 2015. La rete di monitoraggio attuale dovrà essere integrata con un'ulteriore coppia di piezometri da realizzarsi nel riporto e in prima falda al limite di proprietà e a valle idrogeologica del sito. Qualora fossero verificati superamenti al POC e delle CSR calcolate all'interno del sito, anche in una sola campagna di misura, dovrà essere presentato il progetto di bonifica delle acque di falda.

Il Comune di Venezia non concorda con la richiesta di effettuare il monitoraggio delle acque per un anno, ritenendo sufficiente l'esecuzione di una sola campagna analitica di monitoraggio, a completamento di quelle già eseguite precedentemente. A maggior ragione non concorda sulla richiesta di realizzare un'ulteriore coppia di piezometri di controllo.

Il Verbalizzante
dott. Lorenzo Zanella

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Zanella - Regione Veneto
Geol. U. Scortegagna – Città metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi - Città metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich - ARPAV
Dott. L. Mason – ARPAV
DOtt. E. De Polignol – Comune di Venezia